



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LEONARDO DA VINCI”

Sedi Associate: Liceo - ITC
Segreteria didattica ☎ e 📠 0444/676125 – 670599
Segreteria amministrativa ☎ 0444/672206 – 📠 450895
Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. 81000970244



e-mail: viis00200v@istruzione.it – sito: www.liceoarzignano.it

Arzignano, 10.04.2017

Comunicato n.444

Ai Docenti dell’Istituto

Oggetto: Regolamento GLI e Protocollo di accoglienza e inclusione.

Si allega alla presente il regolamento “Gruppo di Lavoro per l’inclusione” ed il “protocollo di accoglienza e inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali” (BES).

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEONARDO DA VINCI”

Sedi Associate: Liceo - ITC

Segreteria didattica ☎ e 📠 0444/676125 – 670599

Segreteria amministrativa ☎ 0444/672206 – 📠 450895

Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)

C.F. 81000970244

e-mail: viis00200@istruzione.it – sito: www.liceoarzignano.it



Protocollo di accoglienza e inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La scuola inclusiva è un processo di miglioramento delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti... Un sistema scolastico “incluso” può essere creato solamente se le scuole comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori nell’educazione di tutti i bambini della loro comunità.

(UNESCO, Linee Guida 2009, p. 8)

Cenni storici e normativi

Il presente documento, che è parte integrante del PTOF per il triennio 2016-2019, recependo le indicazioni normative contenute nelle “Linee Guida sull’integrazione scolastica degli alunni disabili” emanate dal MIUR con nota n. **4274 del 4 agosto 2009** e nelle “Indicazioni operative alunni con Bisogni Educativi Speciali” della **C.M. n. 8 del 6 marzo 2013**, ha lo scopo di promuovere culture e pratiche inclusive, ma al tempo stesso vuole essere un *vademecum* per tutto il personale della scuola, finalizzato alla chiarificazione dei ruoli e dei compiti istituzionali che ciascun soggetto coinvolto deve mettere in atto affinché l’inclusione non sia soltanto un mero assolvimento di formalità burocratiche, ma un reale progetto di sviluppo delle potenzialità dell’intero capitale umano.

Al di là della storia del processo d’integrazione nel nostro Paese, che prende le mosse già con la **legge 104 del 1992**, finalizzata all’inserimento degli alunni con disabilità all’interno delle scuole pubbliche, è con la **Dichiarazione di Salamanca dell’UNESCO del 1994** che viene affermato il principio secondo il quale le persone che hanno **Special Educational Needs (SEN)** devono poter accedere alle normali scuole, che devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di soddisfare queste necessità.

L’Italia fa proprio il concetto di **bisogni educativi speciali** con la **D. M. del 27 dicembre 2012**, la quale definisce una nuova cultura dell’inclusione, aprendo la scuola ad una molteplicità di diversità, non strettamente legate a patologie di tipo medico, cognitivo e nemmeno limitatamente ai disturbi specifici di apprendimento, infatti, sebbene i percorsi intrapresi prevedono attività ed esiti abbastanza diversificati, il **concetto di BES** include, in maniera complessiva, gli alunni che presentano difficoltà scolastiche legate a:

- **Disabilità** motoria, cognitiva, sensoriale, anche in situazione di gravità, già di competenza della **Legge 104/1992**;
- **DSA**, Disturbi specifici dell'apprendimento, già regolati dalla **Legge 170/2010**;
- Disturbi evolutivi specifici, originati da **svantaggio socio-economico, linguistico e culturale** che si traducono in situazioni di svantaggio scolastico;
- **ADHD**, disturbi del comportamento;
- **FIL**, Funzioni cognitive limite, *Borderline* cognitivo.
- Alunni *Gifted*, (alunni iperdotati) categoria non compresa esplicitamente nella normativa italiana, ma citata nella definizione internazionale dei **SEN** poiché necessitante di un percorso personalizzato per la valorizzazione delle eccellenze.

Prospettive pedagogiche e culturali

Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo cambiamento di paradigma relativamente all'approccio alla disabilità, infatti se l'**art. 3 della legge 104/1992** riteneva che persona «handicappata è chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione», il passo avanti, non solo linguistico, ma concettuale e operativo, è stato fatto con la **Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità stilata dall'ONU nel 2006**, in cui si riporta che «Per persone con disabilità s'intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

Questo cambiamento è stato veicolato e sostenuto dalla rivoluzione operata in ambito medico a partire dall'adozione, nel 2001, dell'**International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)** dell'OMS, un modello di descrizione diagnostica del funzionamento delle persone che sta penetrando nelle pratiche condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la *Diagnosi Funzionale*. L'ICF considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva biopsicosociale e, fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, tale modello consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

Oggi gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni "normotipici" - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi, pertanto risulta opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avvenga esclusivamente sulla base dell'eventuale certificazione, che certamente mantiene la sua utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma parta da un'analisi didattica, inerente la rimozione degli ostacoli alla **partecipazione** alle attività scolastiche.

È significativa la rivoluzione anche lessicale dell'ICF, infatti in esso vengono risignificati numerosi termini, tra cui:

- **Handicap**, ad esempio, non viene più utilizzato;
- **Disabilità** diventa un termine ombrello per indicare menomazioni, limitazioni dell'attività e restrizioni della (alla) partecipazione; indica gli aspetti negativi dell'interazione tra un individuo (con una condizione di salute) e i fattori contestuali di quell'individuo;
- **Menomazione** viene intesa come perdita o anomalità nella struttura del corpo o nella funzione fisiologica (comprese le funzioni mentali);
- **Benessere** racchiude tutto l'universo dei domini della vita umana e costituisce quella che potrebbe essere chiamata una "buona vita";

- **Funzionamento** è il termine ombrello per indicare gli aspetti positivi dell'interazione tra un individuo (con una condizione di salute) e i fattori contestuali di quell'individuo;
- **Salute** è l'esito di un'interazione dinamica tra il danno, l'attività svolta, la partecipazione sociale e/o scolastica e i fattori contestuali.

Sulla base di questa nuova impostazione può prendere l'avvio un nuovo modello di scuola, che, tuttavia, deve essere radicato nelle pratiche di vita consuete delle comunità umane, fondato, in generale, sull'innalzamento del livello di partecipazione di tutti i soggetti a tutte le attività, eliminando gli ostacoli di natura sociale, strutturale e personale. Solo accogliendo e realizzando questo nuovo paradigma culturale è possibile realizzare concretamente una **scuola inclusiva**, una scuola che è in grado di partire realmente dai Bisogni Educativi Speciali di tutti i nostri alunni.

La scuola italiana è stata da sempre in prima linea nel processo di inclusione degli alunni con disabilità, infatti si possono distinguere tre importanti fasi nel nostro percorso:

- **Inserimento**, regolato dalla **Legge 360/76**, che sanciva l'obbligo scolastico nelle classi normali per i ciechi e dalla **Legge 517/77**, che sanciva l'obbligo scolastico nelle classi normali per i sordi, ma anche l'introduzione dell'insegnante specializzato nelle scuole comuni, l'individualizzazione dell'azione educativa e l'attività di integrazione per i ragazzi disabili. Nel 1987 il diritto di frequenza dei disabili viene esteso alla scuola secondaria superiore;
- **Integrazione**: viene regolato dalla **Legge 104/92** o "Legge quadro sull'handicap", la quale sancisce nuovi diritti per soggetti con disabilità, indirizza gli interventi di regioni e enti locali, prende in considerazione l'individuo disabile per tutto l'arco della sua vita, coordina l'integrazione scolastica continua dal nido all'Università;
- **Inclusione**: il modello di scuola dell'inclusione obbedisce ad una logica non più nazionale, ma è il frutto della ricezione, condivisione e ratifica di raccomandazioni, *memorandum* e documenti che non si presentano immediatamente come strumenti giuridici vincolanti, ma rappresentano una sorta di *soft law* sovranazionale alla quale occorre uniformarsi per raggiungere determinati livelli standard di istruzione a livello internazionale. Da questo punto di vista, il manifesto della scuola inclusiva, può essere considerato la **Dichiarazione di Salamanca del 1994**, con la quale si sostiene l'applicazione del modello dell'*Inclusive Education*, cioè lo sviluppo di un sistema educativo fondato su una pedagogia centrata sul singolo bambino e che risponda in modo flessibile alle esigenze di ciascuno. In secondo luogo, la *European Agency for Development in Special Needs Education* nel **2009** ha emanato i **Principi Guida per promuovere la qualità nella Scuola Inclusiva – Raccomandazioni Politiche**, che restano il documento di riferimento per le pratiche inclusive. Si tratta di una documentazione recepita quasi integralmente in Italia in primo luogo con le **Linee Guida per l'integrazione Scolastica degli alunni con disabilità** scritte dall'On. M. S. Gelmini, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'agosto **2009**, ma anche per mezzo della **Circ. Min. n. 8 del 6 marzo 2013**, che fornisce indicazioni operative in relazione alla **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica**.

Percorsi individualizzati e percorsi personalizzati

All'interno della differenziata categoria degli alunni Bisogni Educativi Speciali è necessario distinguere diversi percorsi didattici da mettere in atto, non tutti finalizzati direttamente al conseguimento del titolo di studio legalmente riconosciuto, infatti è prevista anche la possibilità di attivare percorsi differenziati finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, educative e di cittadinanza con il rilascio di un attestato finale di frequenza.

L'individuazione da parte del Consiglio di Classe o dell'ULSS, per mezzo di una Diagnosi, di un Bisogno Educativo Speciale mette i docenti nelle condizioni di attuare due differenti percorsi riconducibili ai concetti di personalizzazione individualizzazione:

- **Individualizzazione**: si riferisce alle strategie didattiche da attivare per arrivare alle competenze attraverso la diversificazione dei percorsi d'insegnamento; gli obiettivi sono differenti per ciascun allievo.
- **Personalizzazione**: indica le strategie didattiche necessarie per assicurare a ciascun allievo la realizzazione del proprio potenziale intellettuale: gli obiettivi sono gli stessi per ogni allievo;

In concreto, questa sottile differenza, che, invece, si rivela estremamente significativa a livello pedagogico, conduce alla realizzazione di diversi percorsi didattici per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Ciascun percorso, accompagnato dalla predisposizione di una specifica documentazione, mette capo ad esiti educativi e didattici adeguati alle capacità degli alunni. Possiamo grossomodo distinguere i percorsi secondo il seguente schema:

1. **Percorso regolato dalla Legge 104/1992;**
2. **Percorso regolato dalla Legge 170/2010;**
3. **Percorso regolato dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012.**

Percorso regolato dalla Legge 104/1992

La documentazione necessaria

Il DPR del 24 febbraio 1994 riordina le attribuzioni tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, fornendo anche precise definizioni in riferimento ai documenti indispensabili per attivare misure finalizzate all'inclusione degli alunni in difficoltà. Non si può prescindere, infatti, da:

- **Diagnosi funzionale (DF)** redatta dall'*équipe multidisciplinare* (neuropsichiatra, psicologo, terapeuta della riabilitazione, assistente sociale) di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in carico il minore. Viene rilasciata direttamente alla famiglia, che provvederà a consegnarla all'Istituto scolastico frequentato secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006 e comunque in tempo utile per consentire alla scuola la determinazione dell'organico necessario alla integrazione dell'alunno con disabilità. La stessa è aggiornata al passaggio di ciclo scolastico ovvero in qualsiasi altro momento vi siano cambiamenti significativi del quadro con conseguente necessità di modifiche alle forme di sostegno.
Se la Diagnosi Funzionale è redatta secondo il modello ICF-2001, come in uso nell'ULSS 5, il Profilo Dinamico Funzionale risulta superfluo, giacché tutte le informazioni inerenti il funzionamento di un soggetto sono contenute in essa.
- **Profilo dinamico funzionale (PDF)** nella cui definizione intervengono anche gli insegnanti curricolari e specializzati. È l'atto successivo alla diagnosi funzionale e indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, ponendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di svantaggio e le possibilità di recupero sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate nel rispetto delle scelte culturali della persona in difficoltà.
- **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità. È redatto, congiuntamente, dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UVMD) e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno, riuniti come GLHO. Il PEI tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di

integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Viene steso dopo un primo periodo di osservazione dell'alunno e sottoposto alla firma dei genitori e del personale ULSS generalmente non oltre il mese di dicembre.

La progettazione didattica

Un Piano Educativo Individualizzato può prevedere due differenti percorsi di apprendimento, che vengono definiti da ciascun Consiglio di Classe, con il supporto del docente di sostegno specializzato, in accordo con i familiari degli alunni ed i medici che hanno redatto la diagnosi dopo un preliminare periodo di osservazione:

1. programmazione ministeriale cioè riconducibile ai programmi ministeriali e può prevedere una modifica o una riduzione dei contenuti affrontati o una diversificazione per strumenti e delle metodologie, ma con lo stesso valore formativo degli obiettivi della classe dell'alunno in situazione di svantaggio, sempre secondo le indicazioni della Diagnosi Funzionale. Tale programmazione, a sua volta, può essere:

- **Curricolare**, cioè uguale a quella della classe;
- **Globalmente riconducibile agli obiettivi previsti per la classe** (così come riporta esplicitamente l'art. 15, comma 3 dell'O.M. 90 del 2001 o, come si usa dire secondo una prassi consolidata, ma priva di riferimenti normativi, "per obiettivi minimi". In tal caso per "obiettivi minimi" s'intendono le competenze di base, trasversali e professionali indispensabili per frequentare, in modo proficuo, la classe successiva oppure, nelle classi terminali, necessarie affrontare un Esame di Stato e conseguire un diploma di maturità).

Per quanto riguarda la valutazione di un alunno con programmazione ministeriale, è evidente che egli sarà valutato come tutti gli altri allievi e, se non riuscirà ad ottenere voti sufficienti dovrà ripetere la classe. Esiste, tuttavia, per l'alunno il diritto di avere prove di verifica e d'esame equipollenti e con determinate facilitazioni, secondo quanto stabilito nel PEI. L'equipollenza (eventuale) delle prove di verifica consisterà nell'utilizzo di mezzi e/o strumenti particolari, nella predisposizione di prove scritte con modalità diverse rispetto a quelle proposte alla classe (test a risposta multipla, completamenti), nella riduzione della prova scritta, nella sostituzione delle prove orali con prove scritte.

2. programmazione differenziata, vale a dire un percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o caratteristiche cognitive siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal curriculum. La programmazione differenziata non può automaticamente significare l'esclusione dalle attività disciplinari della classe, infatti potrebbe prevedere anche attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita concordato con la famiglia, ma resta inteso che il disegno dell'inclusione favorisce comunque lo sviluppo di competenze sociali che possono essere raggiunte esclusivamente a contatto con i compagni. Nel caso di un PEI con programmazione differenziata il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale solo al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di Stato svolgendo prove differenziate: ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali, pertanto verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite e di frequenza in alternativa al diploma di maturità. Le valutazioni differenziate devono essere accettate con formale assenso dalle famiglie. In caso di non assenso l'alunno va giudicato come tutti gli altri (debiti formativi nelle materie in cui non ha raggiunto gli obiettivi minimi, eventuale ripetizione della classe).

All'interno della progettazione didattica della classe rientrano, ovviamente, tutte le uscite e le gite scolastiche, alle quali l'alunno con disabilità ha diritto a partecipare, in quanto la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. Il C.d.C. avrà cura di progettare visite e viaggi d'istruzione con percorsi adeguati. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992) e non necessariamente l'insegnante di sostegno. L'Istituto ha il dovere di organizzare il trasporto per gli alunni con difficoltà motorie; i docenti in servizio o quelli che hanno organizzato l'uscita si fanno carico dell'assistenza agli alunni in situazione di svantaggio fino all'arrivo dei genitori.

Compiti del personale coinvolto

La realizzazione dell'inclusione all'interno della scuola prevede che ciascun soggetto operi secondo un preciso progetto, finalizzato alla crescita dell'alunno:

- *Il Dirigente scolastico:*
 - Promuove attività di aggiornamento del personale;
 - Coordina le azioni connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLI d'istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno;
 - Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il progetto di inclusione nelle classi;
 - Cura i rapporti con le diverse realtà territoriali (enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari) Referente per l'inclusione e raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ULSS e famiglie);
 - Attua il monitoraggio di progetti;
 - Coordina il personale;
 - Promuove l'attivazione di laboratori specifici;
 - Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita.

- *Insegnante di sostegno:*

L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell'art. 13 comma 6 cita "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)". Da cui emerge che:

 - L'insegnante di sostegno è una risorsa per l'intera classe;
 - Non è l'unico assegnatario dell'allievo in situazione di svantaggio;
 - È assegnato alla classe quando è possibile, assicurando la continuità educativa;
 - È contitolare e corresponsabile nel C.d.C.;
 - Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe;
 - Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni;
 - È di supporto alla classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative e nell'adozione di metodologie individualizzanti;
 - Propone interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e sulle risorse dell'allievo, a partire dalla conoscenza di metodologie particolari che non sono in possesso dell'insegnante curricolare;
 - Prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi;

- Si occupa dell'orientamento dell'alunno disabile, favorendo la collaborazione tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale;
 - Può fare assistenza all'alunno disabile, (o come figura unica, o alternandosi con altri insegnanti) durante l'Esame di Stato, se durante l'anno ha seguito l'alunno disabile ed ha fatto assistenza durante le prove di valutazione;
 - È richiesto dal Dirigente Scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98). La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.
 - Organizza eventuali stage lavorativi.
- *Insegnante curricolare:*
 - È coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l'integrazione;
 - Adatta, quando è possibile, gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di materia alla situazione particolare del ragazzo disabile, altrimenti prevede un programma differenziato, non riconducibili agli obiettivi minimi;
 - Prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l'integrazione per attivare strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l'intervento dei docenti specializzati;
 - Utilizza, quando è possibile, modelli modulari o unità didattiche definiti con chiarezza e in modo analitico, da consegnare con anticipo all'insegnante di sostegno, che sarà facilmente in grado di programmare i suoi interventi e alle famiglie che potranno aiutare nel pomeriggio i ragazzi.
- *Operatore socio-sanitario dell'ULSS:*
 - Collabora alla formulazione del PEI;
 - Coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al PEI;
 - Aiuta in particolare l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e assiste l'alunno relativamente ai bisogni primari.
- *Assistente alla comunicazione della Provincia:*
 - Collabora alla formulazione del PEI;
 - Coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al PEI;
 - Favorisce in particolare la comunicazione degli alunni con disabilità sensoriale.
- *Collaboratore scolastico:*
 - Fornisce assistenza di base all'alunno disabile per gli spostamenti dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali;
 - accompagnamento ai servizi igienici e cura dell'igiene personale (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01);
 - È di supporto in situazione di emergenza.
- *Esperti ULSS:*
 - Partecipano agli incontri periodici (stesura e verifica PEI);
 - Collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola.
- *Famiglia:*
 - Partecipa alle riunioni del GLHO;
 - Collabora alla stesura del PEI e alla sua realizzazione;
 - Segue i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno.

- *Personale di segreteria:*
 - Riceve la pratica d'iscrizione con la relativa documentazione diagnostica;
 - Raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;
 - In caso di passaggio ad altra scuola, trasmette la documentazione in modo idoneo, con le informazioni riguardanti il percorso didattico seguito;
 - Collabora con il referente nella convocazione dei c.d.c. per la stesura e revisione del PEI.

Percorso regolato dalla Legge 170/2010

La Legge **170 del 2010** “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*” e il **D.M. 11 luglio 2011** riconoscono agli alunni con Disturbi Specifici di apprendimento (DSA) interventi didattici individualizzati e personalizzati. All'interno della categoria di DSA la legge riconosce la **dislessia**, la **disgrafia**, la **disortografia** e la **discalculia**, le quali, in assenza di compromissioni cognitive e di patologie neurologiche e sensoriali, necessitano di un adeguato percorso didattico personalizzato al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla crescita degli alunni che ne sono affetti. Tra gli obiettivi specifici della legge si possono citare:

- Garantire il diritto all'istruzione;
- Favorire il successo scolastico anche con misure di supporto, garantire una formazione adeguata, promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli allievi;
- Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori;
- Favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
- Incrementare la collaborazione tra famiglia scuola-servizi;
- Assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità.

La programmazione per alunni con DSA si svolge generalmente secondo i **criteri ministeriali**, e quindi con regolare e valido diploma di maturità, ma, a seconda della gravità della diagnosi, può prevedere anche la dispensa dallo studio delle lingue, configurando però una situazione di **programmazione differenziata**, la quale non dà diritto al titolo di studio legalmente riconosciuto, ma solo ad un attestato delle competenze.

La documentazione necessaria

- **Diagnosi Clinica** è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
- **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** è un accordo condiviso fra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia. Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di ogni anno scolastico. Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico e deve

contenere: i dati anagrafici dell'alunno, la tipologia del disturbo, le attività didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi, le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

Compiti del personale coinvolto

La realizzazione dell'inclusione per gli alunni con DSA all'interno della scuola prevede che ciascun soggetto operi secondo un preciso progetto, finalizzato alla crescita di ogni singolo alunno:

- *Il Dirigente scolastico:*
 - Garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di DSA mediante una costante azione di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle procedure;
 - Individua un docente referente DSA d'Istituto, a cui affida i compiti elencati nella successiva sezione;
 - Dispone l'inserimento nel POF delle azioni previste per l'inclusione degli alunni DSA;
 - Prende visione della documentazione diagnostica, ne accerta la conformità alla normativa vigente, la trasmette, condividendola, al referente DSA e ai coordinatori di classe, ne dispone la custodia secondo la normativa sulla privacy;
 - Contatta, se del caso, la famiglia dello studente o delega a ciò il referente DSA;
 - Controlla la stesura di un'anagrafe scolastica contenente i dati del percorso scolastico dello studente;
 - Valuta, insieme alla commissione preposta, la classe in cui inserire l'alunno con DSA, avendo cura, ove possibile, che non vi siano più di due studenti con DSA per classe;
 - Predispose, insieme al Referente DSA, la modulistica da adottare (PDP, schede di revisione, documentazione esami di stato);
 - Pianifica tempi e modalità di stesura del PDP;
 - Promuove azioni di formazione e aggiornamento dei docenti sulle problematiche inerenti i DSA e sugli obblighi legislativi;
 - Monitora l'attuazione delle pratiche e valuta i risultati;
 - Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie componenti scolastiche tramite il referente DSA e i coordinatori di classe.

- *Segreteria didattica:*
 - Riceve la pratica d'iscrizione con la relativa documentazione diagnostica;
 - Raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con DSA secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;
 - Definisce un luogo apposito dove conservare la suddetta documentazione limitandone l'accesso al personale autorizzato;
 - Collabora con il referente DSA nelle azioni di custodia e aggiornamento della documentazione diagnostica e scolastica e dell'anagrafica d'Istituto;
 - All'atto dell'iscrizione, fornisce alla famiglia i dati relativi al referente DSA d'Istituto;
 - In caso di passaggio ad altra scuola, comunica la presenza del disturbo trasmettendo la documentazione in modo idoneo, con le informazioni riguardanti il percorso didattico seguito.

- *Referente BES d'Istituto*
 - Prende visione della documentazione diagnostica e ne accerta la conformità alla normativa vigente. In caso contrario, contatta la famiglia per chiarimenti;
 - Si assicura, poi, che la stessa sia inserita nel fascicolo personale dell'allievo, custodito in segreteria didattica;

- Contatta, se necessario, la scuola media di provenienza dello studente e/o l'ULSS di riferimento;
 - Consiglia, eventualmente, l'aggiornamento della diagnosi, se redatta prima del passaggio alla scuola superiore;
 - In caso di necessità, incontra la famiglia, facendo da mediatore tra docenti, genitori, allievi;
 - Evidenzia i dati salienti della diagnosi in apposito documento fornito al coordinatore di classe;
 - Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione della modulistica (PDP, schede di revisione, documentazione esami di stato);
 - Supporta i consigli di classe nella compilazione del PDP e verifica che lo stesso venga compilato entro i tempi stabiliti e sia firmato dalla famiglia e dall'alunno, che ne dovranno ricevere copia;
 - Sensibilizza i docenti sulle problematiche degli studenti con DSA, informandoli su strategie didattiche, misure dispensative, strumenti compensativi, modalità di verifica e valutazione, aspetti legislativi, iniziative di formazione sul tema intraprese in ambito territoriale;
 - Collabora col coordinatore, se necessario, per ricercare e promuovere la disponibilità della famiglia a rendere manifesto il disturbo dell'alunno e per sensibilizzare la classe sulla presenza di un compagno con DSA allo scopo di favorire l'accoglienza e l'integrazione dell'alunno;
 - Informa gli studenti DSA e le loro famiglie sulla politica della scuola in materia di DSA e sui loro diritti secondo quanto esplicitati dalla legge 170/2010;
 - Garantisce la disponibilità alla mediazione tra famiglia, docenti, allievi;
 - Suggerisce l'implementazione della dotazione strumentale della scuola a favore degli alunni con DSA (pubblicazioni, software...);
 - Agisce in stretta collaborazione con la commissione B.E.S e il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione);
 - Pianifica le procedure da adottare per le prove Invalsi e gli esami di stato;
 - Verifica che la documentazione relativa agli alunni con DSA per gli esami di stato venga allegata al documento del 15 maggio;
 - Cura la stesura delle circolari relative ai DSA;
 - Controlla e monitora di concerto con il Dirigente Scolastico il rispetto e l'esecuzione delle procedure;
 - Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione diagnostica e scolastica di ciascuno studente DSA nonché dell'anagrafica studenti;
 - Aggiorna la sezione dedicata ai DSA del sito internet dell'Istituto;
 - Sensibilizza i docenti sull'opportunità di adottare testi che abbiano anche la versione digitale.
- *Il Coordinatore di classe:*
 - Riceve la documentazione dal referente DSA e informa i colleghi sul tipo di disturbo specifico;
 - Coordina la prima fase di osservazione dell'alunno al fine di individuare i punti di forza e i punti di debolezza dello stesso;
 - Ricerca e promuove la disponibilità della famiglia a rendere manifesta la condizione di DSA al resto della classe;
 - Sensibilizza la classe sulle problematiche del compagno con DSA allo scopo di favorire l'accoglienza dell'alunno da parte dei compagni;

- Compila collegialmente il PDP (entro i termini stabiliti mediante apposita circolare o entro due mesi dalla diagnosi) in cui verranno esplicitate le strategie didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le modalità di verifica e valutazione da adottare nel corso dell'anno;
 - Convoca la famiglia per richiedere la firma del PDP e lo fa firmare anche all'alunno se maggiorenne;
 - Promuove i contatti con la famiglia dell'alunno con DSA, richiedendo, ove necessario, l'intervento del Dirigente Scolastico o del referente DSA;
 - Applica con scrupolo le procedure da attuare con gli alunni DSA per le prove Invalsi e per l'Esame di Stato;
 - Definisce, con l'alunno e la famiglia, le modalità più adeguate per lo svolgimento del lavoro a casa.
- *Docenti del consiglio di classe:*
 - Rispettano quanto scritto nel PDP;
 - Attuano una didattica il più possibile inclusiva favorendo l'apprendimento di tutti gli alunni, compresi quelli con disturbi specifici, in un'ottica di insegnamento personalizzato;
 - Favoriscono un clima relazionale che sostenga l'autostima, la motivazione e l'autoconsapevolezza, nonché l'interazione dello studente DSA con i compagni, promuovendo strategie di lavoro cooperativo, in coppia o in piccoli gruppi;
 - Verificano, al termine di ogni periodo scolastico, la situazione didattica degli studenti DSA, e effettuano una revisione del PDP, se del caso.
- *Famiglia*
 - Consegna la diagnosi e altra documentazione utile in segreteria;
 - Collabora con il coordinatore e i docenti della classe in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico dello studente;
 - Prende visione del PDP e s'impegna a portare a termine la parte di propria competenza;
 - Supporta il proprio figlio nello svolgimento dei compiti a casa;
 - Mantiene regolari contatti con gli insegnanti;
 - Si cura di fare aggiornare la diagnosi prima dell'iscrizione alla scuola superiore o comunque all'inizio del quinquennio.

Alcune indicazioni didattiche in presenza di DSA

Va da sé che la scelta, l'applicazione e l'utilizzo delle metodologie di seguito elencate rientrano nella discrezionalità del singolo docente che, meglio di ogni altro, e nel rispetto della normativa di riferimento, può valutarne l'efficacia e l'opportunità in relazione ad ogni singolo studente.

Prove scritte:

MATEMATICA:

- dare più tempo nelle verifiche scritte o diminuire il numero di esercizi;
- far usare la calcolatrice;
- fornire formulari con assortimenti di figure geometriche, formule e procedure o algoritmi, la tavola pitagorica, le tabelle con le formule;
- favorire l'uso di schemi facilitanti la spiegazione dei procedimenti matematici;
- Per i disgrafici il disegno geometrico può risultare particolarmente difficile, meglio se viene dispensato.

DISEGNO TECNICO

- L'esecuzione del disegno tecnico, copia dal vero o riproduzione possono essere difficoltose o impossibili per i problemi spaziali e di motricità fine. In particolare, l'uso di strumenti tecnici (compasso, riga, goniometro, ...) è arduo per chi presenti disprassia. Inoltre la terminologia tecnica non è facilmente memorizzabile.

Lingue straniere

- La lingua straniera può essere studiata preferibilmente in modo orale;
- Per le verifiche scritte è più indicato somministrare esercizi di completamento o a risposte multiple, vero/falso...;
- Limitare, se possibile, l'impostazione grammaticale;
- Evitare, se possibile, l'uso del vocabolario cartaceo;
- Non richiedere regole, traduzioni o applicazioni meccaniche di strutture grammaticali, ma utilizzare esercizi a scelta multipla, vero-falso, esercizi di completamento, ecc., fornendo l'esempio della struttura richiesta e non il termine grammaticale;
- Le difficoltà presenti in Italiano si mostrano anche nella lingua straniera (lettura ore, destra sinistra, numeri, confusioni terminologiche, utilizzo erraneo di preposizioni e dei tempi dei verbi...), quindi non vanno valutati tali errori ortografici;
- Separare la comprensione dalla produzione;
- Privilegiare gli aspetti positivi e gratificare lo studente, valorizzando gli obiettivi raggiunti;
- Non richiedere i verbi irregolari: è impossibile in caso di DSA memorizzarli;
- Evitare in generale lo studio mnemonico e favorire l'apprendimento graduale del lessico, per esempio utilizzando le *families*, e ridurre il numero di vocaboli richiesti;
- L'insegnamento deve essere sistematico, con molte ripetizioni dello stesso contenuto o della stessa struttura con modalità diverse per mantenere viva l'attenzione del discente;
- All'inizio di ogni lezione fare una sintesi di quella precedente.

ITALIANO E LATINO

- Per il compito di italiano far utilizzare, ove è possibile, il computer con il correttore automatico;
- Nell'analisi grammaticale, logica e del periodo permettere all'allievo di consultare schemi con le possibili voci;
- Nei temi e in generale nei testi non valutare gli errori ortografici;
- Per tutte le altre materie, qualora si facciano delle verifiche scritte, dare più tempo oppure un minor numero di domande e permettere l'uso del computer;

Prove orali:

- In **GEOGRAFIA** può essere difficoltoso compilare una cartina muta e orientarsi spazialmente o disegnare una carta. Così la memorizzazione può non essere agevole.
- In **STORIA** la sequenza temporale e la memorizzazione di date e di nomi può essere difficoltosa. Programmare le interrogazioni specificando gli argomenti che saranno chiesti e ridurre il numero delle pagine.
- Avvisare 10 minuti prima di interrogare, per dare il tempo di prepararsi psicologicamente e di ripassare. Durante l'interrogazione fare utilizzare sussidi cartacei quali:
 - Tabelle (date, eventi, nomi, categorie grammaticali, ecc.)
 - Linea del tempo, cartine geografiche fisiche, politiche, grafici e strumenti di calcolo come calcolatrice, linea dei numeri relativi, formulari di figure geometriche e algoritmi.

Modalità di verifica:

All'alunno con DSA possono essere somministrate:

- verifiche strutturate a scelta multipla, riempimento/completamento, vero/falso;
- verifiche attraverso domande guidate;
- verifiche (compreso il testo delle stesse) in forma digitale;
- lettura del testo della verifica scritta da parte dell'insegnante;
- lettura del testo della verifica scritta con l'utilizzo della sintesi vocale;
- riduzione / selezione della quantità (non della qualità) di esercizi nelle verifiche scritte;
- strutturazione dei problemi per fasi;
- organizzazione di interrogazioni programmate;
- prove orali in compensazione alle prove scritte nella lingua non materna;
- programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;
- predisposizione di interrogazioni orali per le materie previste solo orali;
- supporto alle verifiche orali e scritte con l'utilizzo di mappe concettuali e mentali, con immagini e schemi.

Modalità di valutazione:

- la valutazione delle prove scritte e orali sarà effettuata con modalità che tengano conto più del contenuto che della forma;
- non si valutano gli errori di *spelling*, ortografia ecc.;
- le prove orali possono avere maggior peso delle corrispondenti prove scritte;
- Il singolo docente, dopo aver valutato le effettive necessità dello studente e le difficoltà manifestate nella propria materia, dovrà definire quali misure mettere in atto per favorirne il successo scolastico;

Percorso regolato dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

La **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** e la **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013** definiscono la necessità di intervenire con strumenti didattici, misure di recupero scolastico e strategie d'inclusione anche nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che non sono in possesso di certificazione secondo la **Legge 104/1992** e la **Legge 170/2010**. In particolare, la Direttiva include nei Bisogni Educativi Speciali i ragazzi con certificazione sanitaria di ADHD, Funzionamento Intellettivo Limite, svantaggi riconducibili al contesto socio-economico, familiare, culturale e linguistico, ma anche quegli alunni che, con continuità o per determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici o per motivi psicologici, sociali necessitano di una risposta personalizzata.

Anche in questo caso, pur in assenza di certificazione sanitaria, il singolo Consiglio di Classe può decidere di intervenire, previa informazione dettagliata presso la famiglia e sottoscrizione di un Piano Didattico Personalizzato, di intraprendere misure dispensative e adottare strumenti compensativi per favorire il successo scolastico dell'alunno.

La documentazione necessaria

- ***Piano Didattico Personalizzato (PDP)***, come nel caso dei DSA, è un accordo condiviso fra Docenti, Istituzioni Scolastiche e Famiglia. Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con svantaggi linguistici, socio-economici, familiari e culturali. Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di ogni anno scolastico. Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico e deve contenere: i dati anagrafici dell'alunno, la tipologia dello

svantaggio, le attività didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi, le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate, oltre ad un breve paragrafo con i quali si specificano le ragioni che hanno indotto il C.d.C ad adottare un percorso personalizzato.

Compiti del personale coinvolto

La realizzazione dell'inclusione per gli alunni in situazione di svantaggio all'interno della scuola prevede che ciascun soggetto operi secondo un preciso progetto, finalizzato alla crescita di ogni singolo alunno:

- *Dirigente Scolastico:*
 - Garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di BES mediante una costante azione di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle procedure;
 - Individua un docente referente BES d'Istituto, a cui affida i compiti elencati nella successiva sezione e lo delega per l'eventuale coordinamento delle attività;
 - Prende visione della eventuale documentazione, la trasmette, condividendola, al referente BES e ai coordinatori di classe, ne dispone la custodia secondo la normativa sulla privacy;
 - Promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con BES o delega a ciò il referente BES;
 - Predisporre, insieme al Referente BES, la modulistica da adottare (scheda di rilevazione, P.D.P.);
 - Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
 - Promuove attività di formazione e aggiornamento dei docenti sulle problematiche inerenti i BES;
 - Monitora l'attuazione delle pratiche e valuta i risultati;
 - Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie componenti scolastiche tramite il referente BES e i coordinatori di classe.

- *Segreteria didattica:*
 - Raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con BES secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;
 - Definisce un luogo apposito dove conservare la suddetta documentazione limitandone l'accesso al personale autorizzato;
 - Collabora con il referente BES nelle azioni di custodia e aggiornamento della documentazione.

- *Referente alunni BES:*
 - Fornisce informazioni e aggiornamenti circa le disposizioni vigenti;
 - Fornisce indicazioni di base su strategie didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
 - Diffonde le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento e, se possibile, vi partecipa;
 - Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi socio-sanitari;
 - Offre supporto nella stesura del P.D.P.;
 - Raccoglie ed aggiorna dati e documentazioni relativi agli alunni BES;
 - Agisce in stretta collaborazione con la commissione B.E.S e il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione;
 - Controlla e monitora con il Dirigente Scolastico il rispetto e l'esecuzione delle procedure;

- Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione.
- *Coordinatore di classe:*
 - Riceve le informazioni in possesso del referente BES sui casi di disagio o svantaggio segnalati e ne informa il Consiglio di Classe;
 - Coordina la fase di osservazione dell'alunno al fine di individuare gli eventuali ostacoli al normale percorso formativo;
 - In caso di individuazione criticità, compila la Scheda di Rivelazione e la consegna al Referente;
 - In caso di decisione unanime del Consiglio di Classe sull'opportunità e convenienza di una personalizzazione, compila collegialmente il PDP in cui verranno esplicitate le strategie didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi da adottare per il periodo stabilito;
 - Convoca la famiglia per la sottoscrizione del PDP, lo fa firmare anche all'alunno se maggiorenne, lo consegna alla Referente che lo sottopone all'approvazione del Dirigente Scolastico;
 - Coordina e monitora l'applicazione e l'efficacia della personalizzazione, formalizzando una scheda finale con valutazione del percorso mirato.
- *Docenti del Consiglio di Classe:*
 - Prendono visione della normativa vigente;
 - Osservano l'evoluzione del percorso formativo dell'alunno in difficoltà, evidenziando i punti di forza o le criticità;
 - Nel caso di attuazione di un PDP, adottano le strategie educativo-didattiche condivise;
 - Verificano, al termine di ogni periodo scolastico, la situazione didattica degli studenti BES ed effettuano, eventualmente, una revisione o una sospensione del PDP.
- *Famiglia:*
 - Consegna, se in possesso, documentazione utile in segreteria;
 - Collabora, se possibile, con il coordinatore e i docenti della classe in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico dello studente;
 - Nel caso di formalizzazione P.D.P., ne prende visione e lo sottoscrive;
 - Mantiene, se possibile, regolari contatti con gli insegnanti.

Parere favorevole del Collegio Docenti del 31 marzo 2017

Adottato dal Consiglio D'Istituto nella seduta del



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **“LEONARDO DA VINCI”**



Sedi Associate: Liceo - ITC
Segreteria didattica ☎ e 📠 0444/676125 – 670599
Segreteria amministrativa ☎ 0444/672206 – 📠 450895
Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. 81000970244

e-mail: viis00200@istruzione.it – sito: www.liceoarzignano.it

Regolamento Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (*Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*);
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013;
- Legge 104/92 art. 15 comma 2;
- Nota MIUR prot. 2563 del 22 novembre 2013 (*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A. S. 2013/2014. Chiarimenti*).

Art. 1 - Costituzione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)

È costituito presso l’IIS “Leonardo Da Vinci” di Arzignano il Gruppo di lavoro per l’inclusione.

Art. 2 - Finalità

Compito del GLI è:

- Collaborare all’interno dell’Istituto alle iniziative educative e di integrazione che riguardano studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o che sono stati individuati come alunni con BES;
- Presiedere alla individuazione delle linee generali dell’inclusione nella scuola;
- Analizzare, valorizzare, raccordare e richiedere le risorse umane e materiali che all’interno della scuola possano favorire l’inclusione.

Art. 3 - Composizione

Considerate le disposizioni inerenti la composizione del GLI d’istituto secondo quanto affermato nella **C.M. 8 del 6 marzo 2013**, la quale prevede: “*Funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola*”, e per dare maggiore efficienza ed efficacia alle singole sessioni, il Collegio dei Docenti stabilisce che il GLI d’Istituto “Da Vinci” è composto da:

- Il Dirigente scolastico, che lo presiede;
- Il Docente Funzione strumentale o referente per l’Inclusione e i BES;
- Il Docente Funzione strumentale o referente per l’Intercultura;
- I docenti coordinatori delle classi con alunni con disabilità e/o BES;
- I docenti specializzati per le attività di sostegno;
- Un assistente amministrativo individuato annualmente dal DS;
- Un collaboratore scolastico individuato per l’assistenza minima agli studenti con disabilità;
- Un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità e/o BES;
- Un rappresentante dei genitori;
- Uno o più operatori sociali o sanitari che si occupano degli alunni con disabilità o con DSA o con BES;

I componenti che rappresentano i genitori degli studenti e gli operatori sociali e sanitari costituiscono una componente annuale.

Possono essere invitati sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, con funzione consultiva e su individuazione del Dirigente scolastico:

- Un rappresentante degli studenti con disabilità o con DSA o con BES;
- Lo psicologo scolastico;
- Docenti esperti in pedagogia inclusiva;
- Docenti di italiano come L2;
- Un rappresentante dei gruppi accoglienza e orientamento dell'Istituto;
- Rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni;
- Altri esperti secondo gli argomenti in discussione.

Art. 4 – Convocazione e Riunioni

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLI si può riunire in seduta:

- **Plenaria** (con la partecipazione di tutti i componenti);
- **Ristretta** (con la sola presenza degli insegnanti);
- **Dedicata** (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno): in quest'ultimo caso il GLI è detto GLH operativo (GLHO).

Si può altresì riunire per articolazioni funzionali.

Art. 5 – Competenze

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- Analizzare la situazione complessiva dell'istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);
- Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
- Proporre criteri per l'assegnazione degli alunni con disabilità e/o con DSA e/o con BES alle classi;
- Proporre criteri per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree;
- Verificare che siano attuate le procedure corrette messe in atto dalla scuola per l'inclusione;
- Proporre l'acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano;
- Proporre modalità di accoglienza degli alunni con disabilità e/o con DSA e/o con BES;
- Analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione, soprattutto in seduta ristretta di GLHO;
- Formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti;
- Programmare interventi specifici di insegnamento dell'italiano come L2;
- Entro il mese di giugno elaborare la proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvedere all'adattamento del Piano Annuale per l'Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse.

Art. 6 – Compenso

La partecipazione dei docenti e del personale amministrativo rientra negli incarichi propri delle funzioni apicali o nell'attività di servizio. Potrà essere incentivata sulla base delle decisioni concordate in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Parere favorevole del Collegio Docenti del 31 marzo 2017
Adottato dal Consiglio D'Istituto nella seduta del